



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
D'ITALIA SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA

LINEE D'INDIRIZZO REGIONALI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI POLI PER L'INFANZIA E PER LA PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI NELL'AMBITO DELL'ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - (D. Lgs n. 65/2017)

TRA

la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

e

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA SARDEGNA

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e in particolare l'art. 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il D.M. n. 254/2012 recante “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell'art.1 del D.P.R. 89/2009”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 di adozione del Piano di azione pluriennale per lo promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- VISTO il D.M. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente 2016/2019;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
- VISTA la legge regionale 2 agosto 2016, n.18 recante “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”;
- VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 28/11 del 19 giugno 2009 che ha definito i Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia e la deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018, recante “Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.334 del 22 novembre 2021 “Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65””;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.43 del 24 febbraio 2022 “Adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65””;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/14 del 30 luglio 2020 “Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna, l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia Sardegna, contenente le linee d’indirizzo regionali per la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, nell’ambito dell’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, ai sensi del D.Lgs n. 65/2017”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17/32 del 4 maggio 2023 “Linee d’indirizzo regionali per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l’infanzia e per la promozione dei Coordinamenti pedagogici territoriali, nell’ambito dell’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017. Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna, l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia Sardegna. Aggiornamento”.

DATO ATTO CHE

- il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D. Lgs. n. 65/2017 è costituito dai servizi educativi per l’infanzia, articolati in nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare, e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
- il medesimo decreto attribuisce alle Regioni il compito di programmare la costituzione dei Poli per l’infanzia, d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto delle proposte degli Enti Locali, definendone le modalità di gestione, senza dar luogo a organismi dotati di autonomia scolastica, e di promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
- la Regione Sardegna nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, istituito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 56/28 del 18 ottobre 2016, successivamente

- modificata con la deliberazione n. 48/35 del 17 ottobre 2017, ha attivato il Tavolo tematico sul Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, quale luogo di discussione e confronto tra i vari attori istituzionali coinvolti;
- il MIUR con propria nota n. 404 del 19 febbraio 2018 ha diramato i primi orientamenti operativi per Uffici Scolastici Regionali in vista dell'attuazione del D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 per la realizzazione del Sistema "zerosei", fornendo indicazioni in relazione alle forme della governance territoriale, alla ricognizione delle risorse e forme di monitoraggio, alla formazione del personale, ai Poli per l'infanzia e sezioni primavera e al coordinamento territoriale;
 - in ottemperanza alla sopra citata nota del MIUR, l'Ufficio Scolastico della Sardegna, con proprio DDG n. 3738 del 2 marzo 2018, ha costituito uno Staff Regionale con il compito di coordinare le azioni interne di competenza dell'amministrazione scolastica e per promuovere la necessaria interazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato previsti dal D. Lgs. n. 65/2017;
 - in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 16679 del 15 luglio 2021, è stato istituito, con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna DRSA n. 17601 del 23 settembre 2021, il "Tavolo paritetico di confronto", composto da rappresentanti della Regione, dell'USR e dell'ANCI regionale, con compiti di coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del sistema integrato;

RITENUTO

di dover integrare il dettato normativo attraverso la definizione di appositi indirizzi operativi in merito ai seguenti temi:

- costituzione e funzionamento dei Poli per l'infanzia;
- promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Le Parti, nel rispetto delle specifiche competenze e nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni in coerenza con il D. Lgs. n. 65/2017, con il presente protocollo definiscono le linee di indirizzo generali:

- per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia,
- per la promozione del Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Art. 2

Poli per l'infanzia

Definizione - I Poli per l'Infanzia accolgono in un unico plesso o in edifici contigui più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni età assicurando la continuità del percorso educativo e la condivisione dei servizi, in un'ottica di apertura al territorio e di valorizzazione delle risorse.

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.Lgs. 65/2017 i "Poli per l'Infanzia" sono rappresentati da reti di servizi e di scuole che si caratterizzano per la continuità educativo-didattica tra il sistema dei servizi 0-3 anni e la scuola dell'infanzia 3-6 anni. Anche ai fini di una mappatura dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, che operano in regime di continuità 0-6 anni, la Regione Autonoma della Sardegna, d'intesa con le parti, procede al riconoscimento in qualità di "Poli per l'Infanzia" delle reti dei servizi educativi e delle scuole che corrispondono ai parametri definiti, anno per anno, all'interno di uno specifico Accordo attuativo che specifichi i requisiti per il loro funzionamento. Sulla base di tale Accordo la Regione emana un Avviso pubblico, finalizzato al riconoscimento delle reti in qualità di "Poli per l'Infanzia" da parte del Comitato Paritetico costituito ai sensi dell'art. 6 delle presenti linee di indirizzo.

I "Poli per l'Infanzia costituiti ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs 65/2017 presso le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi saranno oggetto di riconoscimento formale secondo le modalità indicate all'art. 3 delle presenti linee di indirizzo.

In termini generali si definiscono i seguenti aspetti organizzativi e gestionali che caratterizzano il funzionamento dei Poli per l'Infanzia.

Nelle more dell'adozione di indirizzi più precisi a livello nazionale, in termini generali si definiscono i seguenti aspetti organizzativi e gestionali che caratterizzano il funzionamento dei Poli per l'Infanzia.

Organizzazione gestionale – La gestione dei Poli per l'infanzia si riconduce alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia, così come indicato all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017. Le modalità di gestione sono definite da specifici accordi tra i soggetti coinvolti.

Requisiti formali per la costituzione – Per la realizzazione dei Poli per l'infanzia, tenuto conto della normativa vigente in merito ai requisiti strutturali riferiti ai singoli servizi educativi e scolastici coinvolti, i soggetti coinvolti provvedono alla formalizzazione di documenti, quali protocolli e accordi, in cui siano definite responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno.

Coordinamento pedagogico - Deve essere istituito formalmente il coordinamento pedagogico del Polo per l'infanzia, composto dai coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie coinvolte. Esso definisce la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento della gestione del Polo, nonché le regole per il proprio funzionamento.

Piani educativi e Piani dell'Offerta formativa – Il Polo per l'infanzia deve dotarsi di un documento progettuale integrato triennale, con aggiornamento annuale, il quale dovrà essere unico e comprensivo di tutte quelle valenze organizzative, pedagogiche e didattiche che hanno ispirato la sperimentazione. E' un documento di sintesi tra il Progetto pedagogico ed educativo dei servizi educativi per l'infanzia e il Piani dell'Offerta formativa delle scuole dell'infanzia coinvolte. Deve fornire una puntuale immagine connotativa del servizio e orientare i percorsi educativi e didattici, oggetto di specifica progettazione. La costituzione dei Poli è inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed è in relazione con il Rapporto di autovalutazione (RAV) delle istituzioni scolastiche coinvolte.

Progettazione didattica – La progettazione didattica-pedagogica e strategica del Polo deve essere adottata nella logica della costruzione di una comunità educante, aperta ai bisogni di tutti i bambini, che cooperi alla elaborazione di un curriculum verticale inclusivo che orienti l'azione educativo - didattica allo sviluppo delle competenze e al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in continuità, nel rispetto del principio di

personalizzazione e individualizzazione dei processi formativi, specie in riferimento a bambini con disabilità e bisogni educativi speciali. Devono essere attuate iniziative ed esperienze di continuità anche in relazione alla scuola primaria, introdotte metodologie didattiche innovative che prevedono anche l'uso flessibile dei materiali e realizzati servizi di collegamento e miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture facenti parte del Polo. I soggetti coinvolti prevedono e organizzano periodicamente momenti di progettazione congiunta tra educatori e docenti e di verifica delle esperienze realizzate.

Risorse professionali - Le risorse professionali all'interno del Polo per l'Infanzia interagiscono e collaborano, nel rispetto delle peculiarità, identità e modelli organizzativi di ciascun servizio coinvolto. Il rapporto tra il numero degli educatori/insegnanti e il numero dei bambini deve essere definito in relazione all'età di questi ultimi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gestione del patrimonio – I soggetti responsabili dei servizi coinvolti nel Polo per l'infanzia devono definire, in comune accordo, le modalità di raccordo per le attività di manutenzione e conservazione del patrimonio strutturale, degli arredi e del materiale didattico a disposizione del Polo stesso.

Gestione degli spazi – Al fine di realizzare un percorso educativo coerente e integrato dalla nascita fino ai sei anni, all'interno del Polo per l'infanzia devono essere individuati spazi interni ed esterni destinati all'utilizzo comune tra tutte le strutture facenti parte del Polo per l'infanzia, prevedendo la condivisione degli spazi collettivi in modo flessibile, previa definizione della loro modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento.

Organizzazione dei tempi – I tempi di funzionamento dei servizi coinvolti nel Polo per l'infanzia devono essere programmati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali delle categorie interessate, in modo da assicurare il raccordo professionale degli operatori.

Partecipazione dei genitori – Si prevede la definizione, secondo precisi Regolamenti, dei tempi e delle modalità di partecipazione dei genitori nei processi di programmazione e verifica delle attività dei Poli per l'Infanzia.

Coinvolgimento del territorio – I Poli devono individuare gli attori operanti nel proprio territorio di riferimento che potrebbero essere coinvolti attivamente nelle attività svolte dal Polo per l'infanzia, in una logica di rete e di costruzione della comunità educante, compresi i servizi del Sistema nazionale sanitario.

Art. 3

Riconoscimento dei Poli per l'infanzia

Nelle more dell'adozione di indirizzi più precisi a livello nazionale, in via sperimentale, ai fini del riconoscimento è previsto l'iter procedurale di cui al presente articolo.

1. Definizione da parte del Comitato paritetico di cui all'art. 6, dell'Accordo attuativo che specifichi i requisiti per il funzionamento dei Poli per l'infanzia, entro il 31 marzo, con validità per l'annualità successiva;
2. Approvazione e diffusione dell'Avviso pubblico a cura della Regione per l'acquisizione delle istanze, redatto sulla base dell'Accordo di cui al punto precedente;
3. Valutazione delle istanze a cura del Comitato paritetico che esprime il proprio parere;

4. A seguito di parere favorevole, emanazione del provvedimento formale di riconoscimento a cura della Regione, entro il 30 giugno.

L'Avviso pubblico dovrà contenere i parametri di funzionamento in relazione agli aspetti strutturali, didattici e organizzativi, compreso il Piano di attuazione tra i soggetti interessati, indicante le specifiche valenze organizzative, pedagogiche e didattiche nel rispetto dei principi del sistema integrato zero-sei, fornendone una puntuale immagine connotativa al fine di orientare l'attività di progettazione integrata dei percorsi educativi e didattici dei servizi e delle scuole coinvolte.

I Poli per l'infanzia, costituiti presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione, che hanno stretto accordi autonomi con altri servizi educativi o scolastici, devono essere costituiti nel rispetto dei parametri di cui all'articolo precedente e, al fine di essere riconosciuti, inviano apposita istanza alla Regione che provvederà all'emissione del provvedimento di riconoscimento, previo parere del Comitato paritetico.

Art. 4

Coordinamenti Pedagogici Territoriali

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) è uno degli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, così come previsto dal D. Lgs. n. 65/2017. Esso è lo strumento principale di governance locale delle politiche per l'infanzia.

Finalità e funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale

Il CPT promuove, monitora e valuta la qualità dei servizi erogati nell'ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

Sono compiti specifici del CPT:

- a) effettuare analisi e ricerche sulla qualità della vita infantile, sui bisogni e sulle esigenze educative dei bambini di età compresa tra 0-6 anni e delle loro famiglie;
- b) supportare professionalmente il lavoro pedagogico dei singoli coordinatori pedagogici dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche per la costituzione e l'avvio di Poli per l'infanzia;
- c) promuovere lo scambio delle buone pratiche educative e didattiche attuate dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia, anche con l'attivazione di centri di documentazione e ricerca in ambito pedagogico;
- d) analizzare i bisogni formativi degli operatori dei servizi e delle scuole e promuovere e organizzare attività di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni;
- e) elaborare metodologie e strumenti per la rilevazione della qualità dei servizi educativi erogati e coordinarne l'implementazione in accordo con i soggetti gestori;
- f) curare la coerenza e la continuità di linee educative nell'ambito dei servizi di educazione e di istruzione 0-6 anni e con la scuola primaria, in accordo con le linee guida pedagogiche nazionali e gli orientamenti nazionali per il servizi educativi 0-3 per il sistema integrato di educazione e istruzione;

- g) favorire l'attivazione, l'integrazione nonché la diffusione di iniziative e servizi innovativi nell'ambito dei servizi 0-6 anni e di sostegno della genitorialità, anche in raccordo con i percorsi per il contrasto alle povertà e per la promozione delle politiche per la famiglia;
- h) favorire e sostenere l' "agire in rete" dei servizi educativi 0-6 con tutte le agenzie educative del territorio, a favore di una reale integrazione educativa-socio-sanitaria territoriale;
- i) integrare le politiche locali di sostegno della famiglia con i sistemi educativo-scolastici del territorio di riferimento;
- j) favorire e sostenere un sistema educativo e scolastico inclusivo, ai fini dell'integrazione dei bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- k) favorire e sostenere la partecipazione delle famiglie nella progettazione dei servizi, nella loro attuazione e nella valutazione della qualità.

Costituzione, composizione e funzionamento dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali

I Comuni istituiscono il CPT entro il 31.12.2024 secondo quanto previsto nelle presenti linee guida, in forma singola o associata. In questo ultimo caso, il Capofila può coincidere con un Comune o con una Unione di Comuni o con una Comunità montana.

Il CPT deve essere costituito preferibilmente in forma associata e con riferimento al proprio Distretto socio-sanitario/Ambito PLUS, fatta salva la possibilità di formalizzare l'istituzione di gruppi di lavoro con funzioni specifiche in considerazione di peculiari caratteristiche dei sub-ambiti territoriali. Il Comune capofila sarà il Comune capofila del Distretto, salvo diversa decisione adottata di comune accordo dai Sindaci interessati e comunicata formalmente alla Regione. In via del tutto eccezionale è possibile che un Comune si associ con Comuni appartenenti ad un altro Distretto socio-sanitario, qualora condivida con questi servizi/scuole (anche del primo ciclo di istruzione).

Il CPT in forma singola può essere costituito solo se il Comune ha un numero di bambini residenti di età compresa tra 0 e 6 anni pari a circa 1000, in cui sono presenti sia servizi educativi per l'infanzia sia scuole dell'infanzia, per un numero minimo complessivo pari a 5. Tale Comune può associarsi con i Comuni limitrofi più piccoli, qualora questi ultimi non abbiano i requisiti per costituire il CPT in forma singola e abbiano tale Comune come punto di riferimento per la frequenza di servizi e scuole. In questo caso il Comune di riferimento svolgerà le funzioni di Comune Capofila.

Si ritengono validi e regolari i CPT già istituiti alla data di approvazione delle presenti Linee Guida, in forma singola o associata, che, seppur non soddisfino i criteri sopra descritti, siano stati costituiti secondo le previsioni di cui alle Linee di indirizzo approvate con Delib.G.R. n. 17/32 del 4.5.2023.

Gli ulteriori CPT già istituiti alla data di approvazione della presente Deliberazione che non soddisfano i criteri delle presenti linee guida, dovranno regolarizzarsi entro il 30.06.2025.

Qualora in un Ambito Plus siano già stati istituiti in forma singola o associata dei CPT, in modo conforme alle Linee di indirizzo approvate con la Delib.G.R. n.17/32 del 4.5.2023, che limitano di fatto l'istituzione di un unico CPT coincidente con tale Ambito, i restanti Comuni possono associarsi ai CPT già istituiti o istituire il CPT, esclusivamente in forma associata, eventualmente anche con Comuni confinanti appartenenti ad altro Ambito (ove non sia costituito un CPT coincidente con l'Ambito Plus). In entrambi i casi è necessario

che siano presenti sia servizi educativi per l'infanzia sia scuole dell'infanzia e ci sia la condivisione dei servizi educativi/scolastici.

L'istituzione del CPT in forma associata, con l'identificazione del Capofila deve essere previamente deliberata dai Consigli comunali di tutti i Comuni coinvolti e successivamente tutti i Sindaci devono firmare l'accordo di rete. Ciascun Sindaco deve nominare il proprio referente comunale, che opera in ambito sociale ed educativo, il quale parteciperà ai lavori del CPT. Il referente del Capofila è il referente del CPT. Il nominativo del referente del CPT deve essere comunicato alla Regione.

L'istituzione formale del CPT deve avvenire tramite la firma di un accordo di rete tra il Comune o i Comuni coinvolti, i rappresentanti legali dei servizi educativi, delle scuole dell'infanzia paritarie e delle scuole dell'infanzia statali presenti nell'ambito territoriale di riferimento. I rappresentanti legali dei servizi e delle scuole devono nominare un coordinatore pedagogico per ogni Istituzione coinvolta, con ruolo di referente che parteciperà alle riunioni del CPT. L'accordo di rete, firmato da tutte le Istituzioni partecipanti, deve essere trasmesso alla Regione.

Il CPT è composto, pertanto, dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati, dai coordinatori pedagogici delle scuole d'infanzia statali e paritarie, operanti nel territorio di proprio riferimento, e dai referenti comunali che lo presiedono, lo convocano e ne coordinano i lavori. In caso di CPT in forma associata tali ultime funzioni sono svolte dal referente del Comune capofila, che svolge la funzione di referente del CPT.

I CPT adottano le proprie decisioni in forma consensuale, se necessario anche a maggioranza semplice. Di ogni seduta è redatto apposito verbale da diffondere tra tutti i propri componenti, anche se non partecipanti alle riunioni.

I CPT per lo svolgimento delle proprie funzioni possono avvalersi della collaborazione di figure professionali esperte, utilizzando fondi comunali, regionali e nazionali assegnati a tale scopo.

Annualmente, entro il mese di maggio, il referente del CPT deve trasmettere alla Regione una breve descrizione delle attività svolte, che evidenzia le attività svolte, le risorse umane e finanziarie impiegate e i risultati raggiunti.

Il CPT può essere coinvolto dalla Regione per lo svolgimento di indagini e monitoraggi sui servizi/scuole.

Art. 5

Compiti e funzioni delle parti

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo, le parti convengono alla definizione dei seguenti ruoli e compiti.

La Regione Autonoma della Sardegna, anche con l'ausilio di altre istituzioni di ricerca e studio:

- a) promuove, sostiene e coordina il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni;

- b) cura la costruzione di un sistema informativo regionale di analisi dei dati e fabbisogni della popolazione di età compresa tra 0-6 anni e dei servizi ad essa destinati, avvalendosi della collaborazione dei Coordinamenti pedagogici territoriali, dell'Anci e dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) cura il monitoraggio e la verifica della costituzione e del funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, mediante il supporto dell'Anci;
- d) procede alla revisione e adeguamento della legislazione regionale di settore;
- e) adotta gli atti di programmazione per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni e quelli necessari al suo sviluppo;
- f) individua le risorse dedicate agli interventi e stabilisce criteri e modalità per la loro assegnazione agli Enti locali interessati;
- g) effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati, avvalendosi della collaborazione degli enti locali;
- h) effettua la ricognizione complessiva dei finanziamenti messi a disposizione dal Ministero e di quelli destinati al sistema educativo per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (ivi compresi i finanziamenti statali e regionali alle scuole dell'infanzia paritarie e per il funzionamento delle sezioni primavera);
- i) favorisce il coinvolgimento delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti sul territorio nel settore della genitorialità e dell'infanzia - (Consultori).

L'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna:

- a) promuove e sostiene il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni;
- b) partecipa, con gli attori istituzionali coinvolti, alla programmazione dello sviluppo del sistema integrato;
- c) promuove l'identificazione del coordinatore pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali;
- d) favorisce, nel limite delle risorse disponibili, la realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale scolastico interessato;
- e) fornisce alla Regione, su richiesta, i dati relativi al numero delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e degli alunni iscritti alle stesse, risultanti al sistema informativo, e al numero delle sezioni primavera finanziate con contributo ministeriale, con riferimento al numero dei bambini iscritti e frequentanti nell'anno del finanziamento;
- f) pone in essere idonee azioni informative e di pubblicizzazione per favorire la massima diffusione e condivisione del Protocollo e dei principi in esso contenuti tra le Autonomie scolastiche.

L'Associazione Nazionale dei Comuni della Sardegna:

- a) promuove e sostiene il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni tra i Comuni;
- b) sostiene e promuove l'istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali e ne monitora l'istituzione e il funzionamento, in collaborazione con la Regione;
- c) collabora con la Regione Sardegna alla costruzione di un sistema informativo regionale 0-6 anni di analisi dei dati e fabbisogni della popolazione di età compresa tra 0-6 anni e dei servizi ad essa destinati;
- d) pone in essere idonee azioni informative e di pubblicizzazione per favorire la massima diffusione e condivisione del Protocollo e dei principi in esso contenuti tra i comuni, i soggetti gestori dei servizi, le famiglie e le comunità.

Art. 6

Comitato paritetico

E' costituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte firmataria, con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività e delle iniziative realizzate in attuazione del presente protocollo d'intesa.

Potranno, inoltre, essere costituiti Gruppi di lavoro specifici per l'approfondimento di tematiche di comune interesse.

Il Comitato paritetico ha, inoltre, il compito di definire il contenuto dell'Avviso pubblico annuale finalizzato al ricevimento delle istanze per il riconoscimento dei Poli per l'infanzia e di esprimere il relativo parere sulle istanze ricevute, come previsto nell'art. 3 delle presenti Linee di indirizzo.

Art. 7

Monitoraggio e valutazione

Le parti, nelle sedi di rappresentanza, individuano le modalità del monitoraggio e della valutazione dell'applicazione del presente Protocollo, avvalendosi eventualmente della collaborazione di esperti.

Il presente protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione, anche ai fini di un eventuale adeguamento, ritenuto necessario dalle parti.

Le parti assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione dell'applicazione del presente atto.

Art.8

Conferenza regionale sul Sistema zero sei

E' istituita la Conferenza regionale sul Sistema zero sei che coinvolge i portatori di interesse sul tema al fine di creare occasioni di confronto continuo sul processo di attuazione del Sistema zero sei nel contesto regionale e sull'adeguamento della normativa regionale.

La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno da parte della Regione Sardegna. Il report delle riunioni deve essere trasmesso all'Assessore regionale competente.

Partecipano alla Conferenza rappresentanti per ciascuna delle seguenti Istituzioni che si occupano di istruzione ed educazione dei bambini da zero a sei anni:

- Regione Sardegna;
- Ufficio Scolastico Regionale;
- Anci regionale e altre associazioni degli Enti locali competenti in materia;
- Università degli studi di Cagliari e di Sassari.

Partecipano inoltre alla Conferenza rappresentanti delle associazioni sindacali, datoriali, professionali e dei genitori.

Art. 9

Durata

Il presente protocollo ha durata quinquennale a decorrere dall'anno educativo/scolastico 2024/2025, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento eventualmente riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio. Esso può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cagliari, _____

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione

Per il Direttore Generale delle Politiche Sociali (art. 30 LR 31/98 e smi)

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Il Direttore Generale

Per l'Associazione Nazionale dei Comuni della Sardegna

Il Direttore Generale